



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

Allegato A al Decreto n. 1 del Commissario Straordinario del 21 maggio 2019

AGGIORNATO AL 15/09/2022  
DELIBERA N. 279



FEDERAZIONE ITALIANA  
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

*STATUTO*



# FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## STATUTO

---

### TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

#### Articolo 1 Costituzione

1. La "*Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo*" (F.I.T.D.S.), così denominata a seguito della variazione statutaria avvenuta in data 1° dicembre 1996, è stata fondata con Atto del Registro Notarile in Milano nr. 110153/9646 il 29 gennaio 1992 del Notaio Gallaresi ed inizialmente denominata Associazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (A.I.T.D.S.). Essa è stata fondata con lo scopo di dare un proseguimento agli intenti previsti dalla "*Unione Italiana Tiro Pratico Sportivo*" fondata nel 1986 con Atto All. A nr. 3880/552 del Collegio dei Notai. La F.I.T.D.S. non persegue fini di lucro.
2. La F.I.T.D.S. è affiliata all'International Practical Shooting Confederation (IPSC). Dalla stessa federazione internazionale è ufficialmente riconosciuta come la sola rappresentante in Italia delle varie attività in cui si articola lo sport del tiro dinamico sportivo.
3. La F.I.T.D.S., esercitando la propria autonomia tecnica, organizzativa e gestionale sotto la vigilanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle federazioni e organizzazioni internazionali a cui aderisce purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e nel rispetto degli indirizzi del CONI. Promuove e disciplina la pratica del tiro dinamico sportivo in tutte le sue espressioni.
4. La F.I.T.D.S. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
5. La F.I.T.D.S. aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

#### Articolo 2

## **Durata e sede**

La F.I.T.D.S. ha durata illimitata ed attualmente ha sede a Sarezzo (Brescia).

## **Articolo 3 Scopo ed attribuzioni**

1. La F.I.T.D.S. ha lo scopo di:
  - a) disciplinare ed organizzare il tiro dinamico sportivo in Italia, promuovendo iniziative atte ad incrementarne la pratica, con riferimento, in particolare, alle seguenti specialità sportive:
    - i) tiro dinamico sportivo con armi corte e lunghe, quest'ultime sia con canna ad anima liscia che rigata, nonché con armi, sia lunghe che corte, ad aria compressa (soft-air);
    - ii) l'attività sportiva nota come "Steel Challenge", sue varianti e discipline ad essa assimilabili;
    - iii) l'attività sportiva nota come "Bianchi Cup", sue varianti e discipline ad essa assimilabili.
  - b) curare l'attività agonistica e, in modo particolare, la preparazione tecnico-atletica per tutte le competizioni internazionali;
  - c) propagandare lo sport di base, al fine di favorirne la più ampia diffusione popolare incoraggiando e curando l'acquisizione di nuove leve;
  - d) sostenere le società affiliate, riconoscendone e valorizzandone la funzione sociale e sportiva;
  - e) attuare programmi per la formazione di atleti e tecnici.

## **TITOLO II I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE**

### **CAPO I GLI AFFILIATI**

#### **Articolo 4 Soggetti affiliati**

1. La F.I.T.D.S. è costituita da associazioni e da società sportive dilettantistiche, di seguito denominate A.S.D., ad essa affiliate, che non abbiano scopo di lucro, siano rette da statuti e regolamenti interni ispirati ai principi democratici e di pari opportunità e le cui finalità siano riconducibili alla promozione ed alla pratica della disciplina del tiro dinamico sportivo in tutte le sue espressioni.
2. L'affiliazione della A.S. polisportiva è effettuata per le sole attività disciplinate dalla F.I.T.D.S.
3. Possono far parte della F.I.T.D.S., in qualità di aderenti, le organizzazioni sportive degli enti pubblici che esplicano un'attività promozionale e propedeutica nel settore del tiro.

4. All'aderente si applicano le disposizioni relative all'affiliato in quanto compatibili, con esclusione del diritto a voto in seno a qualsiasi assemblea federale.
5. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare (COSMIL), ai fini:
  - a) del riconoscimento sportivo, non devono avere scopo di lucro e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle A.S.D.; i componenti degli organi direttivi, anche se designati dalle competenti autorità, devono essere tesserati alla F.I.T.D.S.;
  - b) degli allenamenti, sono autorizzati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della F.I.T.D.S., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria;
  - c) della partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, sono autorizzati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della F.I.T.D.S., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
6. L'A.S.D. è soggetta al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, su delega dello stesso, da parte del Consiglio Federale (CF).
7. Avverso le decisioni della F.I.T.D.S. in tema di diniego o revoca dell'affiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI la quale, ai sensi dell'art.7 comma 5, lettera n), Statuto del CONI, si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

## Articolo 5 Requisiti per l'affiliazione

1. Le A.S.D. possono essere affiliate alla F.I.T.D.S. a condizione che lo statuto della A.S.D. sia conforme ai requisiti di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 nr. 289, e successive modifiche ed integrazioni. L'A.S.D. che adotti il modello di società disciplinato nei titoli V e VI del libro quinto del codice civile, deve prevedere, nello Statuto, il reinvestimento totale degli eventuali utili nell'attività sportiva, dedotta la riserva di legge. Gli statuti delle A.S.D., nonché le loro eventuali modifiche, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. Le modalità e i termini per il rinnovo dell'affiliazione sono indicati nel Regolamento Organico. In ogni caso, qualora siano intervenute variazioni nella documentazione originariamente presentata in fase di nuova affiliazione, l'A.S.D. sarà tenuta a presentare la documentazione variata.

3. In caso di nuova affiliazione, l'A.S.D. deve rimettere alla F.I.T.D.S. domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti:
    - a) atto costitutivo e Statuto aderente alle normative CONI e F.I.T.D.S.;
    - b) attestazione concernente il versamento della quota di affiliazione;
    - c) certificazione riguardante, qualora abbia la proprietà o la gestione di campo di tiro:
      - la descrizione del complesso del campo di tiro, con relativa planimetria, rispondente alle disposizioni tecniche e regolamentari della F.I.T.D.S., nonché alle norme di legge;
      - il documento comprovante la disponibilità e condizioni del complesso di cui sopra;
      - dichiarazione riferita alla indicazione della categoria alla quale l'A.S. intende essere inquadrata secondo il successivo comma 4.
- Nel Regolamento Organico è indicata ulteriore eventuale documentazione da rimettere alla Federazione all'atto della richiesta di affiliazione.
- Lo statuto della A.S.D. deve prevedere l'obbligo di conformarsi allo Statuto della F.I.T.D.S. e del CONI.
4. L'A.S.D. è qualificata, in rapporto al possesso dei rispettivi requisiti minimi, in una delle seguenti categorie:
    - a) "prima", con campo di tiro in proprietà e/o gestione
    - b) "seconda", sprovvista di campo di tiro in proprietà e/o gestioneAll'atto del rinnovo annuale dell'affiliazione, l'A.S. deve richiedere alla Federazione la conferma della propria qualifica o la variazione della stessa.
  5. Ai fini della verifica della permanenza dei suddetti requisiti ogni eventuale variazione dello Statuto e degli altri requisiti dovranno essere sottoposti al controllo dell'organismo che ha proceduto all'affiliazione.
  6. L'A.S.D. che, per documentate cause di forza maggiore, richieda di sospendere temporaneamente la propria attività, e collocata dal C.F. in aspettativa per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi durante il quale non ha diritto a voto.
  7. L'A.S.D. che chiede l'affiliazione si obbliga, anche per i propri tesserati, ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T.D.S. nonché ogni altra disposizione degli organi federali. L'A.S.D. si impegna, in particolare, a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, adeguandosi alle Norme Sportive Antidoping del CONI.
  8. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

## **Articolo 6**

### **Doveri degli affiliati**

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti lo Statuto ed i regolamenti F.I.T.D.S., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.T.D.S. gli atleti selezionati per



le rappresentative nazionali.

3. Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla F.I.T.D.S. tutti i soggetti di cui all'art. 10 del presente Statuto.
4. Gli affiliati sono tenuti a munirsi di una casella di posta elettronica certificata.

#### **Articolo 7** **Diritti degli affiliati**

1. Gli affiliati sono titolari del diritto:
  - a. di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
  - b. di partecipare all'attività sportiva ufficiale nazionale ed internazionale in base ai regolamenti ed alle norme federali;
  - c. di organizzare manifestazioni di tiro dinamico sportivo secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;
  - d. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.T.D.S. e dal CONI.

#### **Articolo 8** **Rinnovo dell'affiliazione**

1. L'affiliazione ha durata annuale. La relativa decorrenza ed il suo termine finale sono stabiliti dal Regolamento Organico.
2. Gli affiliati devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico e dal Consiglio Federale.

#### **Articolo 9** **Cause di cessazione dell'affiliazione**

1. La A.S.D. cessa di far parte della F.I.T.D.S. per:
  - a. estinzione;
  - b. recesso dall'affiliazione;
  - c. mancato rinnovo dell'affiliazione annuale nei termini previsti dal Regolamento Organico;
  - d. mancata attività sportiva protrattasi per due anni sportivi consecutivi;
  - e. revoca dell'affiliazione da parte del C.F., nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;
  - f. radiazione determinata da gravi infrazioni ed irrogata dagli Organi di Giustizia.
2. Per la A.S.D. la cessazione di appartenenza alla F.I.T.D.S. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa e l'obbligo di:
  - a. provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto. I componenti il Consiglio Direttivo della A.S.D. in carica al momento della cessazione sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. In ogni caso, i predetti dirigenti della A.S.D. morosa

- cessata, non possono ricoprire analoghe cariche in altra A.S.D. fino a che i debiti della cessata non siano estinti;
- b. restituire i beni di proprietà della F.I.T.D.S. assegnati alla A.S.D.

## **CAPO II I TESSERATI**

### **Articolo 10 Soggetti tesserati**

1. La F.I.T.D.S. provvede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, al tesseramento delle seguenti persone fisiche:
  - a. atleta;
  - b. dirigente;
  - c. tecnico;
  - d. ufficiale di gara;
  - e. medico e socio della A.S.D. affiliata.
2. L'Assemblea nazionale, su proposta del C.F., può conferire la tessera d'onore alla persona che abbia reso rilevanti contributi al Tiro Dinamico Sportivo.
3. Il C.F. può conferire la tessera di benemerenza a chi abbia conseguito risultati agonistici di eccezionale rilievo nella pratica del Tiro Dinamico Sportivo o abbia, comunque, acquisito particolari meriti nei confronti della F.I.T.D.S.
4. Il tesserato è soggetto all'ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà la sua attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini dello sport.
5. L'atleta:
  - a. è colui che pratica il tiro dinamico sportivo, a livello agonistico sia dilettante che professionistico;
  - b. è inquadrato presso una A.S.D. affiliata ed è iscritto negli elenchi federali;
  - c. deve osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla F.I.T.D.S. e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa F.I.T.D.S. è affiliata;
  - d. è tenuto, se selezionato per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.T.D.S. nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a lui conferito.
6. Il dirigente è colui che sia componente del Consiglio Direttivo di una A.S.D. affiliata in qualità di dirigente e non rappresentante di categoria atleti e tecnici;
7. Il tecnico:
  - a. è un esperto delle discipline del Tiro Dinamico Sportivo, inquadrato presso un'A.S.D. affiliata ed iscritto nell'Albo Nazionale dei quadri tecnici della F.I.T.D.S.;
  - b. deve osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla F.I.T.D.S. e, se

non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa F.I.T.D.S. è affiliata.

8. L'ufficiale di gara:
  - a. è iscritto negli appositi albi del Settore Arbitrale Federale Range Officer (SAFRO);
  - b. partecipa alle manifestazioni per assicurarne la regolarità senza vincolo di subordinazione;
  - c. deve osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla F.I.T.D.S. e dal S.A.F.R.O. e, se non contrastanti, dalle federazioni e/o enti internazionali alle quali la stessa F.I.T.D.S. è affiliata;
  - d. deve assolvere le sue funzioni con lealtà, imparzialità ed indipendenza di giudizio ed è tenuto ad osservare il principio di terzietà.
9. I dirigenti e i soci delle A.S.D., gli atleti ed i medici, entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dalle rispettive A.S.D. di appartenenza e a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o di rinnovo affiliazione della stessa A.S.D. I Dirigenti Federali sono tesserati d'ufficio in tale qualifica all'atto dell'elezione o della nomina.
10. I tecnici sono tesserati all'atto dell'inquadramento nell'Albo nazionale dei tecnici.
11. Gli ufficiali di gara sono tesserati all'atto dell'inquadramento nell'Albo nazionale degli ufficiali di gara del SAFRO.
12. Per la persona fisica di cui al comma 1, è fatto assoluto divieto di:
  - a. avere, se tesserata in qualità di atleta, tecnico, ufficiale di gara, un contestuale tesseramento federale con più di una A.S.D. affiliata;
  - b. ricoprire, se tesserata in qualità di dirigente/amministratore, la medesima carica in altre A.S.D. nell'ambito della F.I.T.D.S., o nell'ambito delle attività del tiro dinamico sportive facenti capo ad un ente di promozione sportiva o disciplina associata se riconosciuti dal CONI.
14. L'atleta può svolgere la propria attività nella disciplina di cui all'art.1 comma 3, esclusivamente per l'A.S.D. per la quale è tesserato.
15. La F.I.T.D.S. garantisce la tutela della posizione sportiva dell'atleta madre in attività per tutto il periodo della maternità fino al rientro all'attività agonistica.
16. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo/federale per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
17. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

## **Articolo 11** **Doveri dei tesserati**

1. I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti F.I.T.D.S., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.T.D.S. nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.
3. I tesserati sono tenuti a rispettare, tra l'altro, il codice di Comportamento Sportivo del CONI.
4. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.T.D.S.e dell' International Practical Shooting Confederation (IPSC). Il Regolamento di Giustizia e Disciplina indica le relative sanzioni per i casi di violazione.

## **Articolo 12** **Diritti dei tesserati**

1. I tesserati sono titolari del diritto:
  - a. di partecipare all'attività federale, nei limiti dello Statuto e con le modalità previste dai regolamenti federali;
  - b. al rilascio della tessera federale;
  - c. di candidarsi per le cariche federali se in possesso dei requisiti richiesti.

## **Articolo 13** **Durata e cessazione**

1. Il tesseramento ha validità di un anno con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il vincolo che l'atleta contrae con la A.S.D. per la quale è tesserato scade il 31 dicembre di ogni anno.
3. La persona fisica cessa di appartenere alla F.I.T.D.S. per:
  - a. recesso/dimissioni;
  - b. mancato rinnovo della tessera federale;
  - c. radiazione;
  - d. perdita dell'unica qualifica che ha determinato il tesseramento.
4. La persona fisica non cessa di appartenere alla F.I.T.D.S. qualora l'A.S.D. abbia cessato

la propria appartenenza alla Federazione, per una delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto. In questo caso, il tesserato avrà facoltà di tesserarsi per altre A.S.D. affiliate alla F.I.T.D.S. entro sessanta giorni dalla cessazione, secondo le procedure stabilite nel Regolamento Organico.

## **TITOLO III ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

### **CAPO I**

#### **Articolo 14 Organi**

1. Sono organi nazionali della F.I.T.D.S.:
  - a. Assemblea Nazionale;
  - b. Consiglio Federale;
  - c. Presidente Federale;
  - d. Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e. Segretario Generale;
  - f. Delegati Regionali;
  - g. Procuratore Federale;
  - h. Commissione Federale di Garanzia, se istituita.
  
2. Sono organi di giustizia:
  - a. Giudice Sportivo Nazionale;
  - b. Giudici Sportivi Territoriali;
  - c. Corte Sportiva di Appello, se attivata;
  - d. Tribunale Federale;
  - e. Corte Federale di Appello.
  
3. Il Presidente ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.
  
4. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dei rispettivi organi.

### **CAPO II ORGANI CENTRALI**

#### **Sezione 1 L'Assemblea Nazionale**

#### **Articolo 15 Composizione**

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi. È articolata in sessioni ordinarie, elettive, e sessioni straordinarie, elettive e non elettive. Si svolge mediante rappresentanza diretta, con le modalità indicate nei successivi articoli.
2. L'Assemblea Nazionale Generale è composta dai:
  - a. Presidenti delle ASD affiliate aventi diritto al voto o dai loro delegati secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
  - b. rappresentanti degli atleti, uno per ogni A.S.D. secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
  - c. rappresentanti dei tecnici, uno per ogni A.S.D. secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
3. Assemblee Nazionali Straordinarie sono composte dai Presidenti delle ASD affiliate aventi diritto al voto (o loro delegati) ed dai rappresentanti degli atleti, dei tecnici.

### **Articolo 16** **Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale**

1. L'Assemblea Nazionale ordinaria:
  - a. elegge con votazioni separate entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - b. provvede, in occasione delle elezioni di cui alla precedente lettera a), all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del C.F., da sottoporre a verifica della medesima Assemblea ogni due anni entro il 31 marzo e, comunque, a conclusione di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 242/99 e successive modifiche e integrazioni;
  - c. conferisce le tessere d'onore e nomina i Presidenti onorari;
  - d. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Nazionale straordinaria:
  - a. elegge, con votazioni separate, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della ordinaria scadenza del mandato previste dal presente Statuto:  
il Presidente Federale;  
l'intero Consiglio Federale;  
il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;  
ovvero singoli componenti del Consiglio Federale qualora non sia possibile procedere alla loro sostituzione con i primi dei non eletti purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti;
  - b. approva il bilancio d'esercizio della F.I.T.D.S. nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della F.I.T.D.S. o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI dei bilanci approvati dal CF;
  - c. delibera su proposte di modifica dello Statuto federale;
  - d. delibera in ordine alla proposta di scioglimento della F.I.T.D.S.;
  - e. delibera su ogni argomento posto all'ordine del giorno.



4. L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando ne è fatta richiesta da almeno la metà più uno delle AS aventi diritto al voto, ovvero dalla metà più uno dei componenti del CF oppure - con riferimento alle rispettive categorie - dalla metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorenni aventi diritto al voto.

### **Articolo 17**

#### **Modalità di convocazione**

1. L'Assemblea Nazionale è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale o dal diverso organo, di volta in volta previsto dal presente Statuto.
2. L'avviso di convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è trasmesso agli affiliati, a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai rappresentanti degli atleti, dei tecnici e degli ufficiali di gara presso ciascuna A.S.D. Avviso di convocazione e tabella dei voti sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. Nel caso di Assemblea elettiva, la candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della Procura federale; a pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
3. Gli aventi diritto a voto che intendono iscrivere argomenti all'ordine del giorno devono far pervenire richiesta scritta alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
5. L'ordine del giorno definitivo è reso noto dalla Segreteria Generale almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

### **Articolo 18**

#### **Validità**

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
  2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
1. Salvo dove diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
  2. Per i casi di modifica statutaria e di scioglimento della F.I.T.D.S. valgono le particolari

disposizioni di cui ai successivi artt. 26 e 27.

### **Articolo 19** **Commissione Verifica Poteri**

1. Il compito di sottoporre a verifica la legittimazione a partecipare all'Assemblea al fine di esercitarvi il diritto di voto e di accertare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa è affidato alla Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione Verifica Poteri è composta da almeno tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale che d'intesa con il CONI nomina, altresì, il relativo Presidente; la Commissione svolge le sue funzioni nei termini e secondo le modalità specificate nel Regolamento Organico.
3. I candidati alle cariche federali non possono essere chiamati a far parte della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio.
4. Nella Assemblea Nazionale elettiva il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
5. La Commissione Scrutinio è eletta dall'Assemblea Nazionale prima dell'inizio delle operazioni di voto.

### **Articolo 20** **Rappresentanza in Assemblea delle tre componenti dei soggetti federali**

1. Gli affiliati sono rappresentati nell'Assemblea Nazionale dal proprio Presidente ovvero, su delega di questi, da un altro componente dell'organo direttivo della A.S.D. Il nominativo delle persone legittimate a rappresentare l'affiliato in Assemblea, direttamente o per delega, e la carica sociale o associativa da esse ricoperte in seno alla A.S.D. devono risultare dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale della F.I.T.D.S. alla data di svolgimento dell'adunanza a pena di esclusione dal diritto di partecipazione alla riunione stessa.
2. Gli atleti e i tecnici sono rappresentati in tutte le Assemblee Nazionali dai delegati eletti con le modalità di cui al successivo comma 3.
3. Detti delegati sono eletti nell'ambito di ciascuna A.S.D. affiliata dalle rispettive categorie della stessa A.S.D. in numero di un delegato e di un supplente per ciascuna delle due categorie per ogni A.S.D. Hanno diritto al voto nelle Assemblee societarie gli atleti ed i tecnici maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività.
4. In caso di impedimento a partecipare da parte dei rappresentanti eletti, gli stessi saranno sostituiti dai rispettivi supplenti.
5. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

## **Articolo 21**

### **Attribuzione dei voti alle componenti affiliati, atleti e tecnici**

1. In seno all'Assemblea Nazionale, per l'attuazione dei principi di cui all'art. 20, comma 2, limitatamente alla elezione del Presidente, il voto degli affiliati viene moltiplicato per 10 significando che il voto del Presidente dell'affiliato viene moltiplicato per 7, il voto dell'atleta viene moltiplicato per 2, il voto del tecnico viene moltiplicato per 1.
2. Ogni delegato, sia esso rappresentante di A.S.D. ovvero rappresentante per la componente atleti o per la componente tecnici, è portatore di un voto in relazione alla categoria di appartenenza. Non sono previsti voti plurimi.

## **Articolo 22**

### **Partecipazione dell'Assemblea e diritto di voto**

1. Partecipano all'Assemblea Nazionale con diritto a voto:
  - a. i rappresentanti degli affiliati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. L'A.S.D. acquisisce il diritto al voto qualora abbia maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato, all'attività sportiva ufficiale della Federazione e e risultino iscritte al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali;
  - b. i rappresentanti degli atleti e dei tecnici secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente Statuto.
2. Possono partecipare con la sola facoltà di intervento rappresentanti non aventi diritto al voto.
3. Assistono all'Assemblea i componenti del Consiglio Federale, i Presidenti ed i componenti degli organi di giustizia e delle strutture federali nonché tutti coloro che il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritenga opportune invitare.
4. Assistono all'Assemblea il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti che la F.I.T.D.S. è tenuta ad invitare.
5. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa agli affiliati e tesserati a carico dei quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione in corso di esecuzione e agli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

## **Articolo 23**

## Deleghe

1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale è ammesso il rilascio di delega. E' esclusa la possibilità di rilascio di delega da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
2. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
  - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
  - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.
3. Le deleghe possono essere rilasciate esclusivamente ai Presidenti delle A.S.D. affiliate o, in alternativa, ad un Consigliere in carica della stessa ASD, nel numero di:
  - 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
  - 2, fino a 400 associazioni e società votanti;
  - 3, fino a 800 associazioni e società votanti;
  - 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
  - 5, oltre a 1500 associazioni e società votanti.
4. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo della stessa A.S.D. non possono rappresentare in Assemblea, oltre alla propria, altre società affiliate in numero superiore a quello indicato al precedente comma 3.
5. Non possono rappresentare nessun affiliato né direttamente né per delega i membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive federali.

## Articolo 24 Svolgimento

1. L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente Federale ovvero dal diverso organo di volta in volta indicato dal presente Statuto.
2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea stessa elegge, a maggioranza semplice, un Presidente ed un Segretario che costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
3. La votazione, con l'esclusione delle Assemblee elettive ordinaria e straordinaria, ha sempre luogo a voto palese e per alzata di mano.
4. Il Presidente di cui al comma 2 presiede l'Assemblea, dirige lo svolgimento dei lavori e fissa i tempi per i vari interventi.
5. Nel caso in cui si debba procedere alle elezioni, l'Assemblea elegge con le stesse modalità il Collegio degli Scrutatori composto da un Presidente e da due componenti scegliendoli tra le persone presenti aventi diritto al voto.

6. Non possono, in nessun caso, far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea o svolgere le funzioni di Scrutatore i componenti del Consiglio Federale, i candidati alle cariche federali o i componenti della Commissione Verifica Poteri.

## **Articolo 25** **Votazioni e deliberazioni**

1. Salvo quanto previsto dai successivi artt. 26 e 27 per le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento della F.I.T.D.S. e dell'art. 34 per l'elezione del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto.
2. Le votazioni hanno luogo in modo palese per alzata di mano o a mezzo di sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi, salva diversa decisione del Presidente dell'assemblea. Nella Assemblea Nazionale elettiva il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità e regole uniformi disciplinate dal CONI, che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la sua segretezza; la votazione all'unanimità per acclamazione è ammessa esclusivamente per il conferimento di cariche '*ad honorem*'.
3. La votazione ha luogo per appello nominale o a scrutinio segreto degli aventi diritto al voto, se ne viene fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea.
4. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
5. Nel caso di assemblea elettiva, ordinaria o straordinaria, tutti gli aventi diritto al voto partecipano all'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre l'elezione dei Consiglieri Federali è svolta distintamente per le tre categorie delle A.S.D., degli Atleti e dei Tecnici. Le votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto.
6. Le deliberazioni regolarmente approvate sono obbligatorie per tutti gli affiliati e tesserati e vincolano anche gli assenti e i dissidenti.
7. Di ogni assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della stessa che deve essere depositato presso la Segreteria Generale entro 15 giorni dalla data del relativo svolgimento.

## **Articolo 26** **Modifiche dello Statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto, specifiche ed articolate, possono essere presentate al Consiglio Federale dal 50% più uno di tutti gli aventi diritto a voto.
2. L'Assemblea deve essere convocata e tenuta entro 90 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Federale può deliberare di propria iniziativa la convocazione

*Alessandro Cherubini*

dell'Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche della Statuto che ritenga opportuno di proporre.

4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica della Statuto.
5. L'Assemblea straordinaria all'uopo convocata è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di almeno i due terzi degli aventi diritto a voto in prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto in seconda convocazione.
6. Le proposte di modifica della Statuto si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
7. Le modifiche della Statuto entrano in vigore il giorno successivo al perfezionamento dell'iter approvativo di legge.

### **Articolo 27**

#### **Proposta di scioglimento della F.I.T.D.S.**

1. Lo scioglimento della F.I.T.D.S. e la destinazione del suo patrimonio è regolato dall'art. 21 terzo comma del Codice civile e dagli art. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

### **Sezione 2**

#### **II Consiglio Federale**

### **Articolo 28**

#### **Composizione**

1. Il Consiglio Federale è composto:
  - a. dal Presidente della F.I.T.D.S. che lo presiede;
  - b. da n. 8 (otto) consiglieri di cui:
    - 5 (cinque), eletti dai legali rappresentanti degli Affiliati tra i candidati espressi dagli Affiliati stessi;
    - 2 (due), eletti dai rappresentanti degli Atleti tra i candidati espressi dagli Atleti;
    - 1 (uno), eletti dai rappresentanti dei Tecnici tra i candidati espressi dai Tecnici.
2. Al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio Federale è mantenuto un rapporto tra componenti di differente genere non inferiore ad un terzo. Nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali; in ogni caso, è garantita l'equa rappresentanza di atleti e atlete.
3. Nella prima riunione utile il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente Vicario. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.



4. Salvo i casi di decadenza previsti dal successivo art. 32 il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
5. In ogni caso, salvo quanto appresso stabilito, qualunque sia il momento in cui è stato eletto, esso decade al termine del quadriennio olimpico. Tuttavia, ove a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
6. Per la carica di Presidente Federale, dei Componenti del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, le candidature devono essere trasmesse alla Segreteria Federale entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla celebrazione dell'Assemblea, a pena l'inammissibilità.

### **Articolo 29** **Elezione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri Federali sono eletti dai rappresentanti delle rispettive componenti secondo quanto previsto dal precedente art. 28.
2. Sono proclamati eletti consiglieri i candidati che riportano il maggior numero di voti. Qualora vi fossero più consiglieri con lo stesso numero di preferenze nella stessa componente eccedenti il numero massimo di posti disponibili verranno assegnati i posti disponibili seguendo l'ordine di anzianità anagrafica.
3. I Consiglieri Federali durano in carica per il quadriennio Olimpico e possono essere riconfermati secondo quanto disposto dal presente Statuto

### **Articolo 30** **Attribuzioni**

1. Il Consiglio Federale dirige l'attività della Federazione in base alle direttive impartite dall'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea medesima.
2. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti ed alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale, concorrendo al perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 del presente Statuto.
3. Il Consiglio Federale, in particolare:
  - a. delibera le modalità di attuazione degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea Nazionale;
  - b. vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;



- c. elegge fra i suoi componenti, nella prima riunione un Vicepresidente con funzioni di Vicario;
- d. approva annualmente entro il 30 novembre, il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso di esercizio, nonché entro il 30 aprile il bilancio di esercizio annuale e la relazione di esercizio da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti o nel caso di mancata approvazione da parte della giunta nazionale del CONI del bilancio consuntivo, dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria delle A.S.D. per deliberare sull'approvazione dello stesso;
- e. delibera in ordine al riconoscimento ai fini sportivi delle A.S.D., se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI;
- f. emana:
  - i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, quello di Giustizia e Disciplina e le Norme Sportive Antidoping, trasmettendoli alla giunta nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
  - le norme in materia di affiliazione, tesseramento;
- h. determina i criteri per l'assegnazione dei contributi alle ASD affiliate;
- i. nomina:
  - secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se istituita;
  - il Rappresentante Italiano presso la I.P.S.C. definito come Regional Director;
  - i Delegati Regionali provvedendo, se necessario, alla revoca;
  - il Capo Delegazione per le manifestazioni nazionali ed internazionali;
- j. ha la facoltà di istituire commissioni tecniche, definendone compiti e modalità di svolgimento, e nominarne i componenti anche incaricando persone non tesserate;
- k. conferisce incarichi professionali o di consulenza determinandone i contenuti e la durata, fissando altresì l'entità dei compensi;
- l. stabilisce la data, la sede e gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria quadriennale e delle Assemblee straordinarie, che dovranno, comunque, tenersi sul territorio nazionale;
- m. propone:
  - all'Assemblea Nazionale la nomina a presidente onorario F.I.T.D.S. del Presidente uscente;
  - i rappresentanti federali in seno agli organismi internazionali ai quali è affiliata la F.I.T.D.S.;
- n. ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente Federale nei casi di necessità e urgenza, verificando la effettiva legittimità del potere esercitato;
- o. delibera:
  - in materia di indulto e amnistia, prefissandone i limiti; tali provvedimenti non sono applicabili per violazioni delle Norme Sportive Antidoping;
  - sulla organizzazione degli uffici e dei servizi nonché sulla consistenza degli organici;
- p. provvede alla pubblicazione della rivista ufficiale della F.I.T.D.S. e/o del sito web;
- q. indice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la riunione dei Delegati Regionali;
- r. decide su ogni questione relativa alla attività federale, non riservata ad altri organi;

- s. esercita ogni altra funzione non attribuita dal presente Statuto ad ogni altro organo/organismo federale.

### **Articolo 31** **Convocazione e validità delle deliberazioni**

1. Il Consiglio Federale è convocato:
  - a. in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno;
  - b. quando ne venga espressa e motivata richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data stabilita per la seduta.
3. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere effettuata a mezzo telefono. In tal caso il termine è ridotto a 24 ore.
4. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte nel corso dell'anno.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
6. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale della F.I.T.D.S. o un suo delegato che svolge la funzione di segretario verbalizzante.
7. Alle riunioni partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Onorario della F.I.T.D.S. ed i rappresentanti della F.I.T.D.S. che ricoprono incarichi in seno ad organismi internazionali.
8. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, esperti in determinate materie oggetto di singole decisioni da adottare e, in genere, ogni altra persona idonea ad esprimere un qualificato parere sugli specifici argomenti posti all'ordine del giorno.
9. Le deliberazioni del CF si intendono approvate se abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto intervenuti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile..
10. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano anche per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti trattati nonché ricevere e visionare documenti. Verificatesi tali requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario Generale, o un suo delegato, onde consentire la stesura e la

sottoscrizione del verbale.

### **Articolo 32** **Decadenza**

1. Il Consiglio Federale decade per:
  - a. impedimento definitivo del Presidente, vi è la decadenza immediata del Consiglio Federale ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria;
  - b. dimissioni del Presidente, vi è la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata indisponibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente;
  - c. dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, vi è decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono da considerarsi irrevocabili.
3. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti, agli Organi di Giustizia,
4. Il Presidente ed il Consiglio Federale subentrante rimangono in carica sino al termine del quadriennio Olimpico in corso

### **Articolo 33** **Il Presidente Federale**

1. Il presidente della F.I.T.D.S. è eletto in sede di assemblea nazionale dagli aventi diritto a voto con le modalità previste nel presente Statuto, dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico e salvo quanto previsto al successivo art. 34 è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Commissari tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
3. Il presidente della F.I.T.D.S. inoltre:
  - a. ha la rappresentanza legale della F.I.T.D.S.;
  - b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale;

- c. propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale;
  - c. adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione, pena la loro nullità;
  - e. concede la grazia, purché sia stata scontata almeno la metà della pena. Per la grazia riferita alla radiazione occorre siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data d'adozione della sanzione definitiva; tale provvedimento non è applicabile per violazioni delle Norme Sportive Antidoping;
  - f. esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
  5. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori assembleari e del Consiglio Federale i tesserati o altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro la possibilità di intervento.

#### **Articolo 34** **Modalità di elezione**

1. Il Presidente è eletto da tutte le componenti rappresentate nell'Assemblea Nazionale elettiva con il voto favorevole della metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati; tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, al quale si ricorre qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti.
2. Il Presidente dura in carica per tutto il quadriennio olimpico ed è rieleggibile, ma non può svolgere più di tre mandati).
3. Può essere eletto alla carica di Presidente chi, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 48 del presente Statuto, abbia presentato formale candidatura, in conformità a quanto previsto dall'art. 25.

#### **Articolo 35** **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
2. Tutti i componenti devono essere iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili.
3. In caso di rinuncia, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente qualora non sia possibile procedere alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1, il revisore più anziano di età assume la presidenza sino alla assemblea successiva, che procede alla elezione del nuovo presidente. In caso di vacanze



per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo Sport a disporre in ordine alle nuove nomine. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
  - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
  - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.T.D.S.;
  - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
  - d) redigere una relazione al Bilancio preventivo, al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
  - e) esprimere parere sul Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Federale;
  - f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e dello Statuto.
5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo presso tutti gli organi centrali e periferici della F.I.T.D.S..
6. Delle riunioni e degli accertamenti eseguiti, il collegio deve redigere relativo verbale nel registro delle adunanze e delle deliberazioni, sottoscritto dagli intervenuti. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione o di suoi singoli componenti, debbono essere rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per l'assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza.
7. Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del collegio o del Consiglio Federale, decade dall'ufficio. Per le ipotesi di decadenza si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile.
8. Le deliberazioni del collegio e regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

### **Articolo 36** **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è direttamente responsabile della gestione amministrativa della Federazione, coordina e dirige gli Uffici che compongono la Segreteria; il personale addetto alla Segreteria Federale dipende gerarchicamente dal Segretario Generale che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della Segreteria Federale.
2. La Segreteria Federale costituisce la struttura federale ed è composta dagli Uffici e Servizi necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente Federale, del Consiglio Federale e degli organi federali.



3. Il Segretario Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, ne redige i verbali ed ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organismi permanenti della Federazione o di farsi rappresentare da un proprio delegato.

### **CAPO III**

#### **ORGANI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE**

##### **Articolo 37**

##### **Il Delegato Regionale**

1. In ogni regione in cui vi siano affiliati, il Consiglio Federale nomina il Delegato Regionale con il compito di rappresentare la F.I.T.D.S. nei confronti degli enti locali e del CONI regionale, di sovrintendere allo svolgimento delle attività federali e promuovere il Tiro Dinamico Sportivo nell'ambito del territorio di competenza.
2. La carica è quadriennale e può essere rinnovata.
3. Al termine del mandato, il Delegato Regionale trasmette al Consiglio Federale una relazione dettagliata sull'attività compiuta per consentire a tale organo di procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni provvedimento ritenuto necessaria.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza del Delegato Regionale.

### **CAPO IV**

#### **ORGANI DI GIUSTIZIA**

##### **Articolo 38**

##### **Principi informativi della Giustizia**

1. La giustizia della F.I.T.D.S. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia e Disciplina, emanato nel rispetto dello Statuto federale, dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, dei Principi di giustizia sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva, approvati dal CONI.
2. I tesserati, gli affiliati, gli aderenti e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli

affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.
5. I giudici federali sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI.
6. Gli Organi di Giustizia durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di tre volte.
7. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. I Sostituti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Il Procuratore Federale e i Sostituti durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di tre volte.
8. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
9. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.T.D.S. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
10. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più

rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

11. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare mai parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.
12. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.
13. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento federale.
14. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

### **Articolo 39** **Organi di Giustizia**

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:
  - a) il Giudice Sportivo Nazionale;
  - b) il Giudice Sportivo Territoriale;
  - c) la Corte Sportiva di Appello, se istituita.
2. Sono Organi di Giustizia Federale:
  - a) il Tribunale Federale;
  - b) la Corte Federale di Appello.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali, , pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
  - a) regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
  - b) regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
  - c) regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
  - d) comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
  - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia e Disciplina o con delibera del Consiglio Federale.
5. La Corte Federale di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali.
6. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
7. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.
6. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

#### **Articolo 40** **Procura Federale**

1. Presso la F.I.T.D.S. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di due Sostituti, i quali coadiuvano il Procuratore Federale.
3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.
4. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

## Articolo 41 Commissione Federale di Garanzia

1. Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva, può essere istituita, con deliberazione del Consiglio Federale, la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre membri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
  - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
  - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;
  - c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
  - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI.

## **Articolo 42**

### **Vincolo di giustizia**

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.T.D.S. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia sportiva.

## **Articolo 43**

### **Collegio di Garanzia dello Sport**

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

## **Articolo 44**

### **Arbitrato federale**

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'affiliato, l'aderente, il tesserato e gli altri soggetti dell'ordinamento federale possono devolvere a un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile e nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale).
1. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è

deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. Il dispositivo è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che esso è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria Federale; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

#### **Articolo 45**

##### **La grazia**

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato. Competente alla concessione è il Presidente della Federazione.
2. Deve, comunque, risultare scontata almeno la meta della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve. In ogni caso, il provvedimento di grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento stesso non disponga diversamente.
3. La grazia, a differenza dell'amnistia, non cancella l'illecito disciplinare.
4. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta del tesserato, inviata al Presidente della Federazione.
5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
6. La deliberazione sulla grazia è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

#### **Articolo 46**

##### **L'amnistia**

1. Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più violazioni si applica alle singole infrazioni per i quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto



il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
7. La deliberazione sulla amnistia è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

#### **Articolo 47**

##### **L'indulto**

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, non presuppone una condanna irrevocabile e non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; esso condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo nei casi in cui tale delibera non disponga diversamente.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
7. La deliberazione sull'indulto è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

#### **TITOLO IV**

#### **ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI E INCOMPATIBILITA'**

##### **Articolo 48**

##### **Requisiti di eleggibilità alle cariche federali**

1. Per assumere cariche federali sono necessari i seguenti requisiti:
  - a. essere cittadino italiano;
  - b. avere compiuto la maggiore età;

- c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad 1 (uno) anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad 1 (uno) anno;
  - d. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad 1 (uno) anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - e. non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
6. Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
  7. I componenti il Consiglio Federale eletti in quota atleti e tecnici, devono essere in attività o essere stati regolarmente tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
  8. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo e/o alla gestione della F.I.T.D.S. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, la F.I.T.D.S., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso e dalla F.I.T.D.S.
  9. Per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, degli Organi di Giustizia e della Procura Federale si prescinde dal requisito presente o pregresso del tesseramento.
  10. L'assenza dei requisiti di eleggibilità accertata dopo l'elezione e il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza dalla carica.
  11. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

#### **Articolo 49 Incompatibilità**

1. La carica di Presidente Federale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli organi di giustizia, è incompatibile con qualsiasi altra carica federale

elettiva nazionale e sociale nell'ambito della F.I.T.D.S., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

2. La carica di componente gli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva della F.I.T.D.S.
3. La carica di Presidente Federale e di Consigliere Nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. La carica di Delegato Regionale, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale e territoriale nonché con qualsiasi altra carica sociale, nell'ambito della F.I.T.D.S.
5. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza della carica assunta posteriormente.
6. E' considerato incompatibile con la carica che riveste, e deve essere dichiarato decaduto, il tesserato che venga a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale è stato eletto o nominato. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il tesserato interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

## TITOLO V PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

### Articolo 50 Patrimonio ed Esercizio Finanziario

1. Il patrimonio della F.I.T.D.S. è costituito da: immobilizzazioni distinte in immateriali, materiali e finanziarie; attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide; patrimonio netto; debiti e fondi.
2. Il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio d'esercizio devono essere redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, con chiarezza e precisione; il bilancio d'esercizio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.T.D.S. Il bilancio di previsione deve essere approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno; il bilancio d'esercizio deve essere approvato sempre dal Consiglio Federale entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. I bilanci sono inviati alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione.
3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
4. La gestione amministrativa della F.I.T.D.S. spetta al Segretario Generale.

5. Tutte le entrate e le uscite devono risultare nel bilancio federale.
6. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono regolate da apposito regolamento di amministrazione.
8. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal CONI, e, entro quindici giorni da tale ultima approvazione, pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI e pubblicato sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 51 Norme integrative**

1. Per tutto quanto non contemplato nello statuto della F.I.T.D.S. e nei regolamenti federali, valgono le norme del codice civile, delle leggi speciali in materia e le norme ed i principi fondamentali emanati dal CONI e riguardanti gli statuti federali.

### **Articolo 52 Norme transitorie**

1. L'iscrizione dell'affiliato nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI costituisce requisito per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi del precedente art. 22 a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio olimpico 2021-2024.
2. Il Presidente ed i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, che abbiano già raggiunto il limite di tre mandati di cui all'art. 14, comma 3, del presente Statuto, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, ma il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.
3. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 2, il Presidente Federale uscente, , per essere confermato, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il



Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza prevista all'art. 34 e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre a quella di cui all'art. 34 una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non sarà più candidabile.

### **Articolo 53** **Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di Legge.